

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 maggio 2004\*

Nel procedimento C-285/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Edeltraud Elsner-Lakeberg**

e

**Land Nordrhein-Westfalen,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),

\* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. F. G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Elsner-Lakeberg, dal sig. H. Bubenzer, Rechtsanwalt;
- per il Land Nordrhein-Westfalen, dal sig. A. Machwirth, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 ottobre 2003,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con ordinanza 26 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 2 agosto successivo, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
  
- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Elsner-Lakeberg e il suo datore di lavoro, il Land Nordrhein-Westfalen, in merito alla domanda della sig.ra Elsner-Lakeberg volta all'ottenimento di una retribuzione per gli straordinari prestati.

## **Contesto normativo**

### *La normativa comunitaria*

- 3 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 75/117:

«Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall'articolo 119 del Trattato, denominato in appresso "principio della parità delle retribuzioni", implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.

(...).

### *La normativa nazionale*

- 4 In virtù dell'art. 78 a del *Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen* (legge sui dipendenti pubblici del Land Renania settentrionale-Vestfalia), nella versione pubblicata il 1° maggio 1981 (GV NRW S. 234), i pubblici dipendenti sono tenuti a prestare lo straordinario qualora le esigenze lavorative lo richiedano. Se tale straordinario supera le cinque ore di lavoro per mese solare, il dipendente deve beneficiare di un riposo compensativo corrispondente a tutte le ore straordinarie prestate. Ove la concessione di tale riposo compensativo sia incompatibile con le esigenze del servizio, determinati dipendenti pubblici possono ottenere una retribuzione per le corrispondenti ore di straordinario.

- 5 L'art. 5, n. 2, primo comma, della Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte (regolamento sulla retribuzione del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici) 13 marzo 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 528), nella versione modificata il 3 dicembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 3494) prevede che, in caso di lavoro straordinario nel settore didattico, tre ore di insegnamento equivalgano a cinque ore.

### **Causa principale e questione pregiudiziale**

- 6 La sig.ra Elsner-Lakeberg, che ha lo status di dipendente pubblico, lavora a tempo parziale come insegnante di scuola secondaria per il Land Nordrhein-Westfalen. Ivi, gli insegnanti a tempo pieno lavorano per 24,5 ore settimanali, pari a 98 ore mensili, sulla base di una media di 4 settimane, mentre la sig.ra Elsner-Lakeberg lavora per 15 ore settimanali, pari a 60 ore mensili.
- 7 Nel dicembre 1999 la ricorrente ha dovuto prestare 2,5 ore di straordinario. La sua richiesta che tali ore venissero remunerate è stata respinta con la motivazione che la normativa applicabile prevedeva che lo straordinario prestato da un insegnante, dipendente pubblico, venisse retribuito solo se superiore alle tre ore mensili. Essa non ha pertanto ricevuto alcuna retribuzione per le 2,5 ore di straordinario prestate.
- 8 Avendo infruttuosamente esperito il procedimento di reclamo amministrativo, la sig.ra Elsner-Lakeberg ha adito il Verwaltungsgericht Minden.

- 9 Poiché la controversia che il Verwaltungsgericht Minden è chiamato a risolvere richiede l'interpretazione del diritto comunitario, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l'art. 141 CE, in combinato disposto con la direttiva [75/117] che gli insegnanti a tempo parziale, così come a tempo pieno, dipendenti pubblici nel Land Nordrhein-Westfalen, non ricevano alcuna retribuzione per lo straordinario prestato, qualora esso non superi le tre ore di lezione per mese solare».

### **Sulla questione pregiudiziale**

- 10 Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non ricevono — così come quelli a tempo pieno — alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre ore per mese solare.
- 11 Il Land Nordrhein-Westfalen e il governo tedesco sostengono che gli insegnanti a tempo parziale sono trattati esattamente nella stessa maniera di quelli a tempo pieno. Tutti gli insegnanti avrebbero diritto ad una retribuzione degli straordinari qualora questi eccedano le tre ore. In tal caso, le ore di straordinario sarebbero

retribuite esattamente nello stesso modo. La parità delle retribuzioni sarebbe garantita sia in relazione al normale orario di lavoro che alle ore di straordinario.

- 12 A questo proposito, si deve constatare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sancito dagli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117, implica che per uno stesso lavoro o per un lavoro cui è attribuito pari valore è vietata ogni discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda gli elementi e le condizioni della retribuzione, a meno che tale differenza di trattamento non sia giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza ad un determinato sesso o non sia necessaria per per raggiungere l'obiettivo perseguito (v. in questo senso, in particolare, sentenze 30 marzo 2000, causa C-236/98, JämO, Racc. pag. I-2189, punto 36, e 26 giugno 2001, C-381/99, Brunnhofer, Racc. pag. I-4961, punti 27 e 28).
- 13 Così, per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale, la Corte ha dichiarato che i membri del gruppo sfavorito, uomini o donne, hanno il diritto di essere assoggettati allo stesso regime degli altri lavoratori, in proporzione al loro tempo di lavoro (sentenza 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska, Racc. pag. I-2591, punto 19).
- 14 Per quanto riguarda la nozione di «retribuzione» di cui agli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117, essa comprende, secondo una giurisprudenza parimenti costante, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo (v., in particolare, sentenze 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 12, e Brunnhofer, cit., punto 33).

- 15 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, per quanto riguarda il metodo da adottare per verificare l'osservanza del principio della parità delle retribuzioni nell'ambito di un raffronto di queste ultime riguardo ai lavoratori interessati, una vera trasparenza che consenta un controllo efficace è garantita solo applicando il detto principio a ciascun elemento della retribuzione corrisposta ai lavoratori di sesso maschile e ai lavoratori di sesso femminile, con l'esclusione di un giudizio globale dei vantaggi concessi agli interessati (v. citate sentenze Barber, punti 34 e 35, e Brunnhofer, punto 35). Occorre quindi mettere separatamente a confronto la retribuzione dell'orario normale e quella delle ore di straordinario.
- 16 Nella causa principale, la retribuzione degli straordinari costituisce un beneficio pagato dal Land Nordrhein-Westfalen agli insegnanti interessati in ragione del loro impiego.
- 17 Benché tale retribuzione appaia uguale in quanto il diritto alla retribuzione degli straordinari sorge solo oltre le 3 ore di straordinario per gli insegnanti a tempo parziale così come per gli insegnanti a tempo pieno, occorre constatare che 3 ore di straordinario rappresentano un onere maggiore per gli insegnanti a tempo parziale che per quelli a tempo pieno. Infatti, se un insegnante a tempo pieno deve lavorare tre ore in più rispetto al suo orario di lavoro mensile di 98 ore, corrispondenti ad un aumento del 3% circa, per ricevere una retribuzione degli straordinari, un insegnante a tempo parziale deve lavorare tre ore in più rispetto al suo orario di lavoro mensile di 60 ore, corrispondenti ad un aumento del 5% circa. Dato che, per gli insegnanti a tempo parziale, il numero di ore di lezione straordinarie che dà diritto a una retribuzione non è ridotto proporzionalmente all'orario di lavoro, vi è quindi una disparità di trattamento tra questi e gli insegnanti a tempo pieno per quanto riguarda la retribuzione delle ore straordinarie di lezione.

- 18 Spetta al giudice nazionale accertare, dapprima, se la disparità di trattamento istituita dalla normativa controversa interessi un numero molto più elevato di donne che di uomini e, poi, se tale disparità di trattamento risponda a un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso e sia necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito (v., in questo senso, sentenza 7 marzo 1996, causa C-278/93, Freers e Speckmann, Racc. pag. I-1165, punto 28).
- 19 Ciò considerato, si deve risolvere la questione proposta dichiarando che gli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non ricevono — così come quelli a tempo pieno — alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre ore per mese, se tale disparità di trattamento interessa un numero molto più elevato di donne che di uomini e non può essere giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso o non è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito.

### **Sulle spese**

- 20 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Verwaltungsgericht Minden con ordinanza 26 luglio 2002, dichiara:

**Gli artt. 141 CE e 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non ricevono — così come quelli a tempo pieno — alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre ore per mese, se tale disparità di trattamento interessa un numero molto più elevato di donne che di uomini e non può essere giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso o non è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito.**

Jann

La Pergola

von Bahr

Silva de Lapuerta

Lenaerts

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 maggio 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

R. Grass

P. Jann